



COMUNICATO UFFICIALE N. 181/L - 21 APRILE 2017

181/441

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 147/A della F.I.G.C., pubblicato in data 21 Aprile 2017:
Comunicato Ufficiale n. 147/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 6, 7 E 8
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti di prima istanza presso il Tribunale federale a livello nazionale – Sezione disciplinare, i termini vengono così determinati:
 - il termine di 20 giorni previsto dall'art. 30, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 10 giorni.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte federale di appello avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
 - a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
 - b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte federale di appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali;
 - c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
 - la Segreteria della Corte federale di appello provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
 - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione a mezzo fax o Pec alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte federale di appello le relative ricevute;
 - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione delle parti appellanti, presentare analoga richiesta alla Segreteria della Corte, dandone comunicazione a mezzo fax o Pec alle parti appellanti e provvedere al ritiro nelle modalità e nei termini indicate dalla stessa Segreteria.;

- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte federale di appello dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte federale di appello.

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte federale di appello dell'avvenuto deposito dei motivi di gravame e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte federale di appello.

Pubblicato in Firenze il 21 Aprile 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina